Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 — Roma — Lunedì, 11 agosto — Numero 187

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

SOMMARIO

Parte ufficiale

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 930 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decret del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 4 giugno 1911, n. 487, e in ispecie l'art. 94 di essa;

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 206;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento pel funzionamento amministrativo e contabile dell'Amministrazione scolastica provinciale, in applicazione delle leggi 4 giugno 1911, n. 487 e 20 marzo 1913, n. 206, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai detti ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO pel funzionamento amministrativo e contabile dell'Amministrazione scolastica provinciale, in applicazione delle leggi 4 giugno 1911, n. 487 e 20 marzo 1913, n. 206.

TITOLO I.

Contabilità patrimoniale

Art. 1.

I beni di qualsiasi natura destinati all'istruzione e all'educazione elementare, alla cui gestione provvede il Consiglio scolastico provinciale a norma dell'art. 6 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono descritti, presso ciascuna Amministrazione scolastica provinciale, in un inventario diviso in tre parti:

a) beni immobili;

b) beni mobili fruttiferi;
c) beni mobili infruttiferi.

Qualora esistano beni non disponibili, saranno separatamente descritti nell'inventario.

Art. 2.

Pei beni immobili si debbono indicare i dati catastali, l'estensione, i confini, le servitù attive e passive, i pesi di cui sono gravati, i titoli di provenienza, il valore capitale e la rendita effettiva o presunta.

Le passività patrimoniali devono essere tenute in evidenza in apposito registro.

Art. 3.

L'inventario dei beni mobili infruttiferi contiene:

a) l'indicazione dell'Istituto od ufficio in cui trovansi gli oggetti;

b) la denominazione e descrizione degli oggetti, secondo la diversa loro natura e specie;

c) l'indicazione della provenienza dei vari oggetti e quella dei titoli giustificativi;

d) la quantità degli oggetti per ogni specie;

e) la condizione dei singoli oggetti all'atto dell'inventario e, cioè, se nuovi, usati o fuori d'uso;

f) il valore di stima e di acquisto degli oggetti stessi.

Ogni singolo oggetto compreso nell'inventario deve esser contrassegnato, in modo indelebile, col numero progressivo, corrispondente a quello assegnatogli nella prima colonna del registro inventariale.

La numerazione è unica per tutte le categorie del materiale.

Art. 4.

La compilazione dell'inventario, tanto dei beni immobili quanto dei beni mobili, fruttiferi ed infruttiferi, è fatta in base a regolare accertamento per cura del R. provveditore agli studi o di un suo delegato, estraneo alla persona del consegnatario.

Art. 5.

La consegna dei beni immobili deve risultare dal relativo contratto o da apposito inventario con descrizione dello stabile, degli infissi, delle scorte, degli attrezzi ed altri accessori.

Art. 6.

Tutti gli aumenti, le diminuzioni, le trasformazioni, che si verifichino nel valore e nella consistenza patrimoniale così attiva che passiva, devono essere notati nella categoria corrispondente all'inventario, alla quale si riferiscono.

In fine d'anno, dette variazioni sono riassunte in un prospetto, che deve essere allegato al conto consuntivo.

Art. 7.

Le variazioni in aumento e in diminuzione dei beni mobili infruttiferi sono giustificate per mezzo di bollette di carico e con buoni di scarico rilasciati dal R. provveditore agli studi, da staccarsi da appositi bollettari, ed annotate in ordine cronologico rispettivamente sui registri della contabilità patrimoniale, i quali fanno parte integrante dell'inventario.

Le dichiarazioni di carico di cui sopra, munite della firma del consegnatario, quando riguardino acquisti pagati coi fondi del bilancio provinciale rimangono allegate agli ordini di pagamento; quando riguardino acquisti a carico dello Stato sono unite, assieme allo scontrino, alle fatture ed ai conti; quelle, invece, riguardanti doni od oggetti di altra provenienza sono trasmesse dal provveditore agli studi alla ragioneria della direzione generale per l'istruzione primaria e popolare, allegate al prospetto delle variazioni annuali da unirsi al conto consuntivo.

Del materiale da distribuirsi ad altri uffici o scuole l'economo viene poi discaricato con bolletta d'uscita, rilasciata dal R. provveditore agli studi, pel passaggio degli oggetti ad altri consegnatari dipendenti dall'Amministrazione scolastica provinciale.

Art. 8.

Al Ministero della pubblica istruzione devono essere trasmesse una copia dell'inventario o una copia delle note annuali di aggiunte e variazioni con l'indicazione del valore rispettivo e con un richiamo al numero corrispondente dell'inventario.

A cura del Ministero dell'istruzione è trasmesso al Ministero del tesoro un conto speciale riassuntivo di tutto il movimento avvenuto durante l'esercizio, pel patrimonio mobile ed immobile in consegna delle amministrazioni scolastiche provinciali, sia che abbia relazione col bilancio della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, sia che si riferisca invece alle operazioni dei bilanci delle Amministrazioni scolastiche provinciali.

TITOLO II.

Contratti e servizi in economia

Art. 9.

Alle forniture, agli acquisti, alle alienazioni, agli affitti, ai trasporti ed ai lavori riguardanti i servizi dell'Amministrazione scolastica provinciale si provvede mediante contratti.

I contratti sono deliberati dalla Deputazione scolastica, stipulati dinanzi al provveditore agli studi, sono stesi e ricevuti dal segretario dell'ufficio scolastico e devono essere approvati dalla Deputazione scolastica.

Quando il contratto abbia per oggetto atti di straordinaria amministrazione, non può essere stipulato senza la preventiva autorizzazione del Consiglio scolastico.

Sono atti di straordinaria amministrazione i contratti che abbiano per oggetto:

1° l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

2° le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di nove anni;

3° la trasformazione e la diminuzione del patrimonio.

Art. 10.

Tutti i contratti, allorchè il loro ammontare superi le lire seimila dovranno essere preceduti dai pubblici incanti, negli altri casi dalla licitazione privata.

Nei casi di assoluta urgenza, quando la natura delle cose, che formano oggetto del contratto, non consenta, o la loro poca entità non consigli le gare pubbliche e private, può sostituirsi la trattativa privata alla licitazione, e questa ai pubblici incanti.

La stessa procedura si segue nei casi nei quali sieno andati deserti i pubblici incanti e le licitazioni private.

Art. 11.

Per i pubblici incanti e per le licitazioni private si seguono i procedimenti stabiliti dagli articoli 73 a 101 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 12.

Possono farsi ad economia nel limite di L. 6000, quando le esigenze del servizio o l'interesse dell'Amministrazione lo richiedano, le spese seguenti:

a) acquisto, riparazione e adattamento di mobili, utensili, strumenti e materiali scolastici, arredi e decorazioni di locali;

b) impianti e spese d'illuminazione e di riscaldamento di locali, consumo di acqua ed abbonamento al telefono;

c) manutenzione e adattamento di locali;

d) spese di ufficio;

e) trasporti, spedizioni;

f) associazioni a giornali, riviste, bollettini ed altre opere a stampa od acquisto di libri;

g) spese di cancelleria, di stampa, di litografia e di rilegatura.

TITOLO III.

Esercizio finanziario e bilancio

Art. 13.

La Deputazione scolastica prepara il bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo, e lo presenta per l'approvazione al Consiglio scolastico non oltre il 31 marzo.

La presentazione del bilancio deve aver luogo almeno dieci giorni prima che sia convocato il Consiglio in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14.

Il bilancio è accompagnato da una relazione, nella quale si espongono i motivi delle nuove proposte e delle variazioni apportate al bilancio dell'anno precedente, nonchè degli opportuni allegati dimostrativi, tra i quali deve essere compreso il prospetto delle spese per ciascun Comune soggetto all'Amministrazione scolastica provinciale.

Art. 15.

Il Consiglio scolastico, nella sessione ordinaria che avrà luogo non più tardi della prima decade del mese di aprile, esamina ed approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, che deve essere trasmesso, insieme ad un esemplare dei processi verbali della relativa deliberazione consiliare, alla delegazione governativa, entro 10 giorni dalla data di approvazione.

Nella sessione medesima il Consiglio designa tra i suoi membri non appartenenti alla Deputazione scolastica due revisori dei conti.

Art. 16.

La Delegazione governativa non oltre il 10 maggio approva e rende esecutivo il bilancio provinciale scolastico, dandone immediata comunicazione al provveditore agli studi, il quale non oltre il 1° giugno ne trasmette copia autentica al Ministero dell'istruzione pubblica ed al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro).

Art. 17.

Il Ministero della pubblica istruzione, qualora dall'esame del bilancio riconosca la necessità di apportarvi variazioni, le esegue con suo decreto motivato da comunicare alla Deputazione scolastica e al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro).

Il provveditore agli studi dà comunicazione del decreto alla Delegazione governativa.

Art. 18.

Per le variazioni al bilancio scolastico in corso si applicano le disposizioni stabilite per la formazione e l'approvazione del bilancio stesso.

Art. 19.

Il Consiglio scolastico, dopo di aver deliberato gli storni dall'una all'altra categoria degli stanziamenti in bilancio, li notifica, entro 5 giorni, insieme col processo verbale alla Delegazione governativa, la quale, nei successivi otto giorni, emette il suo provvedimento, dandone, in caso di negata autorizzazione, deliberazione motivata.

Non possono formare oggetto di storno nè dall'una all'altra categoria, nè fra i capitoli di una medesima categoria le assegnazioni fatte al bilancio scolastico della Provincia sul bilancio scolastico dello Stato.

TITOLO IV.

Servizio di tesoreria

Art. 20.

Il servizio di Cassa per l'Amministrazione scolastica provinciale, affidato, giusta l'art. 19 della legge 4 giugno 1911, n. 487, alle sezioni della R. tesoreria provinciale, deve eseguirsi mediante apertura di contabilità speciali da tenersi con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità generale dello Stato, in quanto non sia diversamente disposto dal presente regolamento.

TITOLO V.

Entrate

Art. 21.

Le entrate dell'Amministrazione scolastica provinciale sono costituite:

a) dei concorsi e rimborsi dovuti dallo Stato agli effetti degli articoli 20, 22 e 23 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

b) dei contributi dovuti dai Comuni in forza dell'art. 17 della legge medesima;

c) delle tasse scolastiche e degli eventuali contributi scolastici versati dagli alunni;

d) delle rendite provenienti dal patrimonio proprio dell'Amministrazione;

e) delle altre assegnazioni destinate dallo Stato, dagli enti e dai privati alla diffusione dell'istruzione elementare e popolare;

f) delle somme ritenute a qualsiasi titolo sugli stipendi del personale.

Art. 22.

Le somme che lo Stato deve corrispondere all'Amministrazione scolastica provinciale, saranno versate mediante mandati commutabili in quietanza a favore della contabilità speciale da istituirsi giusta l'art. 20.

Le entrate di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) dell'articolo precedente saranno versate a favore della detta contabilità speciale, previa esibizione alla delegazione del tesoro di fattura di versamento accompagnata da autorizzazione rilasciata dal provveditore agli studi.

Art. 23.

I contributi dello Stato, di cui all'art. 20 della legge 4 giugno 1911, n. 487, saranno versati a semestri anticipati entro il 1° luglio ed entro il gennaio di ogni esercizio finanziario in base all'importo annuo dei concorsi e rimborsi risultanti dall'ultima liquidazione, salvo la liquidazione definitiva di cui all'art. 21 della legge stessa.

Si fa eccezione pei contributi al Monte pensioni il cui importo annuale sarà versato dallo Stato in unica rata il 1° luglio di ogni anno perchè con la stessa scadenza l'Amministrazione scolastica possa effettuarne il versamento al Monte pensioni giusta l'art. 27 del presente regolamento.

Per la somma da versarsi all'Amministrazione scolastica entro il 1° luglio di ogni anno il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad emettere il relativo mandato commutabile in quietanza di contabilità speciale entro la seconda quindicina del mese di giugno di ogni anno sui fondi dell'esercizio finanziario successivo in modo che il mandato stesso possa essere contabilizzato al 1° luglio e l'Amministrazione scolastica abbia disponibili per lo stesso giorno i fondi corrispondenti.

Art. 24.

Entro il mese di febbraio, l'Amministrazione provinciale scolastica trasmette al Ministero della pubblica istruzione le notizie necessarie per la liquidazione definitiva dei concorsi e dei rimborsi dovuti dallo Stato all'Amministrazione stessa.

Tali contributi dello Stato per le scuole istituite fino al 31 dicembre 1911 sono stabiliti nelle somme liquidate ai Comuni per le stesse scuole per l'anno 1911, in applicazione delle leggi 11 aprile 1886, n. 3798, 8 luglio 1904, n. 407, 15 luglio 1906, n. 383, e accresciute degli aumenti di stipendio apportati dall'art. 39 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Per le scuole istituite dopo il 31 dicembre 1911, anche se la istituzione sia anteriore alla data del decreto, di cui all'art. 87 della legge 4 giugno 1911, n. 487, i contributi da corrispondersi all'Amministrazione scolastica provinciale, secondo il n. 4 dell'art. 20 della detta legge, sono calcolati in base alla liquidazione fatta per ogni singola scuola.

Nelle liquidazioni dei contributi a favore dell'Amministrazione scolastica provinciale si tiene anche conto degli aumenti e delle diminuzioni di spese, che possono derivare da mutamenti di classificazione, per tutte le scuole, nonchè della maggiore spesa dipendente dall'ordinamento delle scuole uniche rurali per effetto degli articoli 33, 34 e 35 della legge 4 giugno 1911.

Art. 25.

I contributi dovuti dai Comuni ai termini dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono stabiliti nel R. decreto che provvede al passaggio della amministrazione delle scuole ai Consigli scolastici, nell'ammontare liquidato ai termini dell'art. 93 della stessa legge.

Nell'accennato decreto deve indicarsi distintamente l'importo dei contributi di cui al numero primo e quello del contributo di cui al numero 2 dell'art. 17 della legge del 1911, salvo per questi ultimi gli aumenti previsti dal comma 4 dell'articolo medesimo.

Copia del decreto di passaggio delle scuole alla dipendenza del Consiglio scolastico provinciale dovrà essere comunicata al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro.

Art. 26.

In relazione all'art. 8 della legge 20 marzo 1913, n. 206, le somme annualmente dovute dai Comuni ai termini dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, saranno versate dallo Stato a favore dell'Amministrazione scolastica provinciale a semestri anticipati il 1° luglio e nel gennaio di ogni esercizio finanziario.

Pel versamento da eseguirsi, come sopra, a favore dell'Amministrazione scolastica entro il 1° luglio di ogni anno, il Ministero dell'istruzione pubblica emetterà il mandato relativo con le norme di cui al 3° comma dell'art. 23.

Art. 27.

Negli elenchi e nei ruoli dei contributi al Monte pensioni, da compilarsi in conformità delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul Monte stesso, saranno distinte le scuole amministrate dal Consiglio scolastico provinciale da quelle che, a qualsiasi titolo, continuino ad essere amministrate dai Comuni.

Per le prime l'Amministrazione scolastica provinciale verserà alla sezione di tesoreria provinciale e questa alla Cassa dei depositi e prestiti, con ordini di pagamento da predisporsi dopo il 20 giugno di ogni anno, sui fondi del nuovo esercizio, in modo che possano essere estinti entro il 1° luglio successivo, il contributo complessivo 11 per cento con l'eventuale aggiunta dei versamenti volontari compresi nell'elenco principale, nonchè l'importo della giornata di stipendio a norma degli articoli 22 e seguenti del R. decreto 10 luglio 1903, n. 612, e, alle debite scadenze, quelli compresi negli elenchi suppletivi, anche per le scuole sprovviste di titolari o che abbiano un insegnante non inscritto al Monte, salvo i diritti di ritenuta o di rivalsa stabiliti dal citato testo unico delle leggi sul Monte.

I contributi e i versamenti volontari riguardano l'anno solare in cui sono versati.

Per i Comuni che conserveranno l'amministrazione delle scuole, il versamento avverrà nei precisi modi e termini prescritti dal testo unico anzidetto.

Art. 28.

Nella prima applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, saranno regolate le reciproche ragioni di credito e debito tra i Comuni e l'Amministrazione scolastica provinciale in dipendenza del diverso periodo per il quale hanno effetto i rispettivi bilanci, che per i primi sono ad anno solare e per la seconda ad anno finanziario.

Art. 29.

Nel bilancio dell'Amministrazione scolastica provinciale in confronto dell'importo complessivo delle spese di qualsiasi natura occorrenti pel personale direttivo ed insegnante dovrà essere stanziata una corrispondente entrata dipendente dai contributi dello Stato e dei Comuni che la legge 4 giugno 1911, n. 487, prescrive a favore dell'Amministrazione scolastica in relazione alle spese suddette.

Solamente quando col versamento, a norma dei precedenti articoli, del contributo fissato a carico del Comune e di quello a carico dello Stato, commisurato, provvisoriamente, all'importo dell'ultima liquidazione, non si giunga a coprire la intera entrata occorrente a pareggio delle spese suaccennate, il Ministero della pubblica istruzione, a richiesta dell'Amministrazione scolastica provinciale, provvederà con mandati suppletivi sui competenti capitoli del proprio bilancio, ricorrendo, ove occorra, a prelevamenti dal fondo di riserva di cui all'art. 90 della legge del 1911.

Ove dalla liquidazione definitiva del contributo a carico dello Stato risultino, in confronto dei pagamenti eseguiti dal Ministero della pubblica istruzione, sia in base alla liquidazione provvisoria, sia coi suddetti mandati suppletivi, differenze in più o in meno, tali differenze saranno opportunamente regolate nell'esercizio successivo.

Art. 30.

Agli effetti dell'art. 9 della legge 20 marzo 1913, n. 206, il prefetto, entro il giugno precedente all'esercizio finanziario dal quale ha decorrenza il passaggio delle scuole alla dipendenza del Consiglio scolastico provinciale, emette il decreto che ordina ai Comuni interessati, a garanzia del versamento al tesoro dei contributi annuali che lo Stato deve corrispondere per loro conto all'Amministrazione scolastica provinciale, il rilascio, entro il mese di luglio successivo, di corrispondenti delegazioni sulla sovrimposta o su altri cespiti di entrata comunale dati in riscossione all'esattore delle imposte dirette, oppure sul provento di dazi dati in riscossione per appalto con l'obbligo del non riscosso per riscosso, purchè il cespite delegato offra capienza per garantire il pagamento delle somme dovute al tesoro e con l'osservanza delle norme che seguono.

Le delegazioni sul provento del dazio consumo potranno essere tratte solo alle condizioni di cui agli articoli 6 e 7 del testo unico approvato con R. decreto 5 settembre 1907, n. 751.

Qualunque sia il cespite di entrata comunale sul quale vengono emesse le delegazioni, queste dovranno essere estinguibili in tante rate quante sono le scadenze con le quali si effettua la riscossione del cespite delegato.

Le delegazioni su accennate devono essere rilasciate per un periodo decennale salvo la facoltà nei Comuni di sostituire durante il decennio alle delegazioni emesse altre per cespite diverso, purchè offra la necessaria capienza per garantire il pagamento della somma dovuta al Tesoro, e salvo l'obbligo nei Comuni stessi di rilasciare entro il mese successivo alla scadenza di ciascun decennio le delegazioni pel decennio seguente.

I Comuni avranno pure facoltà di rilasciare le delegazioni di esercizio in esercizio nel luglio di ciascun anno.

Ove i Comuni non rilascino le delegazioni entro i termini su indicati, si provvederà di ufficio a loro carico ai sensi della legge comunale e provinciale.

Art. 31.

Nel caso in cui l'esattoria delle imposte dirette sia affidata ad un delegato o ad un gestore provvisorio, l'Intendenza di finanza notificherà all'uno o all'altro le delegazioni rilasciate dal Comune a favore del tesoro.

Il delegato o il gestore esattoriale sarà tenuto a versare ogni mese le somme riscosse sul cespite delegato prelativamente ad estinzione delle rate scadute sulle delegazioni suddette.

TITOLO VI.

Spese

Art. 32.

Le spese che gravano sul bilancio dell'Amministrazione scolastica provinciale comprendono:

a) le spese per il funzionamento della scuola elementare e popolare;

b) le spese per i servizi per istituzioni sussidiarie e complementari dell'istruzione elementare e popolare;

c) le spese per il funzionamento dell'Amministrazione scolastica provinciale in quanto non vi provveda direttamente il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 33.

La gestione dei fondi assegnati all'Amministrazione scolastica provinciale è affidata alla Deputazione scolastica, nei limiti delle deliberazioni del Consiglio provinciale, e salvi i casi d'urgenza previsti dall'art. 9 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

La Deputazione stabilisce i limiti, entro i quali l'Ufficio scolastico provinciale è autorizzato ad ordinare a carico del bilancio spese urgenti e di lieve entità.

Art. 34.

Il pagamento delle spese che gravano sul bilancio dell'Amministrazione scolastica provinciale viene disposto mediante ordini sulla contabilità speciale, fatta eccezione pel pagamento degli stipendi agli insegnanti, al quale si provvede mediante ruoli di spese fisse.

Gli ordini di contabilità speciale sono emessi o a favore dei creditori diretti o a favore di funzionari dell'Amministrazione scolastica provinciale per anticipazione di fondi.

Gli ordini di anticipazione sono riservati per i casi di pagamenti urgenti e di lieve entità e dei quali non sia conveniente l'uso dell'ordine diretto, e non possono in nessun caso superare le lire 200.

Art. 35.

Gli ordini di pagamento sulla contabilità speciale, siano diretti che di anticipazione, e i ruoli di spese fisse sono emessi dall'ufficio scolastico provinciale. Essi sono predisposti a cura del personale amministrativo del detto ufficio e devono essere muniti dalla firma del Provveditore agli studi ovvero del funzionario da lui delegato, e del visto del ragioniere.

Art. 36.

Ove il ragioniere non creda di vistare un ordine di pagamento ne sottopone le ragioni al R. Provveditore agli studi, e se questi non le riconosce fondate, l'ordinativo sarà vistato dal ragioniere in seguito ad ordine scritto dal provveditore, da unirsi all'ordine stesso.

Qualora, però, il ragioniere si rifiuti di vistare l'ordine di pagamento perchè la spesa corrispondente eccede la somma stanziata sul relativo capitolo del bilancio o perchè, a suo giudizio, la spesa stessa è riferibile ai residui piuttosto che alla competenza, o alla competenza piuttosto che ai residui, ovvero ad un capitolo già esaurito del bilancio o diverso da quello indicato nell'ordine di pagamento, questo non potrà aver corso.

In tale caso, il R. provveditore ha facoltà di riferirne alla deputazione scolastica provinciale, promuovendo, ove occorra, gli opportuni provvedimenti del bilancio.

Art. 37.

Gli uffici provinciali scolastici, che emettono ordini di anticipazione, tengono il conto delle anticipazioni concesse, addebitando l'ufficiale delegato della somma disposta cogli ordini e accreditandolo man mano che produce i conti relativi, delle spese pagate e dei resti versati in Tesoreria.

Art. 38.

I rendiconti delle spese pagate su ordini di anticipazione, esaminati e vistati dal ragioniere dell'ufficio scolastico, sono sottoposti all'approvazione della deputazione, salva ratifica da parte del Consiglio in occasione dell'esame del rendiconto consuntivo.

In seguito a tale ratifica, il provveditore emette il decreto di discarico delle spese giustificate.

Art. 39.

Gli ordini di pagamento che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi scaduti.

Negli ordini di pagamento per spese residue devesi indicare l'esercizio cui la spesa si siferisce, e il capitolo del bilancio dell'anno in corso.

Art. 40.

Gli ordini di pagamento sulla contabilità speciali sono validi sino al 30 giugno dell'esercizio in cui sono stati emessi.

Quelli non estinti entro tale termine si intendono annullati ed il loro importo è dedotto dalle contabilità.

Art. 41.

Al pagamento dello stipendio degli insegnanti addetti alle scuole dipendenti dall'amministrazione scolastica provinciale si provvede per mezzo delle delegazioni del Tesoro nei modi stabiliti dal regolamento di contabilità e dalle istruzioni generali sul servizio del Tesoro per gli impiegati dello Stato.

Le note nominative pel pagamento degli stipendi per gli insegnanti elementari da inviarsi alla delegazione del Tesoro dal 15 al 20 di ogni mese sono rilasciate dai vice ispettori dei rispettivi circoli, e, in loro mancanza, dall'ispettore scolastico.

L'ufficio scolastico comunica alla delegazione del tesoro le persone autorizzate a firmare le prodotte note nominative.

Qualora si verifichi l'assenza dell'ispettore o del vice ispettore della circoscrizione, l'ufficio scolastico incarica della compilazione delle note nominative il vice ispettore della circoscrizione viciniore.

Art. 42.

Gli stipendi degli insegnanti delle scuole dipendenti dall'Amministrazione scolastica provinciale si pagano a mesi maturati.

Nel mese di giugno il pagamento degli stipendi sarà soddisfatto entro l'ultimo giorno dello stesso mese.

Art. 43.

L'imposta di R. M. dovuta sugli stipendi ed emolumenti dei maestri elementari addetti alle scuole dipendenti dall'Amministrazione scolastica provinciale sarà liquidata dall'agenzia delle imposte del capoluogo di provincia a carico della Amministrazione scolastica suddetta con le stesse modalità e norme con cui viene ora accertata ai comuni, ed in base a dichiarazione che, nel mese di luglio di ogni anno, l'Amministrazione scolastica provinciale dovrà presentare.

L'imposta relativa agli stipendi ed emolumenti dei maestri di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo seguente, sarà versata in ragione di un sesto del complessivo ammontare, liquidato dall'agenzia per l'intiero esercizio finanziario, direttamente in tesoreria dell'Amministrazione scolastica provinciale alle ordinarie scadenze bimestrali fissate dalla legge di riscossione delle imposte dirette.

L'Amministrazione scolastica provinciale si varrà della quota dovuta da ciascun maestro mediante ritenuta mensile sul ruolo di spese fisse.

Art. 44.

Nella denuncia che l'Amministrazione scolastica provinciale è tenuta a presentare all'Agenzia delle imposte a termini dell'articolo precedente, saranno indicati in separati elenchi:

a) i maestri forniti di stipendio ed emolumenti che depurati dal contributo al Monte pensioni non eccedono le lire 800;

b) i maestri forniti di stipendi ed emolumenti che, depurati come sopra, risultano compresi fra le lire 800,01 e le lire 1000;

c) i maestri forniti di stipendio ed emolumenti che, depurati come sopra, superano le lire 1000.

Entro lo stesso mese di luglio di ogni anno l'amministrazione scolastica provinciale denunzierà a parte le variazioni in più ed in meno verificatesi nell'ammontare degli stipendi e degli emolumenti durante l'esercizio scaduto in confronto di quello denunciato.

Le eventuali differenze di imposta saranno aggiunte o compensate nel carico del nuovo esercizio.

Art. 45.

Gli insegnanti appartenenti alla medesima scuola possono, con loro dichiarazione, delegare uno di essi a riscuotere i loro stipendi e a darne quietanza per tutti.

La dichiarazione, sottoscritta dagli interessati, è inviata alla delegazione del tesoro, che, fattane annotazione nei conti personali, l'alliga alla nota da servire pel pagamento della prima rata successiva alla rilasciata delegazione, indicandovi la persona delegata a riscuotere e a dar quietanza.

Nelle note successive, è fatta menzione di quella di cui fu unito l'atto di delegazione.

Finchè dura nella persona incaricata la facoltà di riscuotere, essa sola può dar quietanza per tutti.

Nel caso, però, di accertata assenza od impedimento, i titolari possono o riscuotere individualmente le somme indicate per ciascuno nella nota nominativa o rilasciare regolare delegazione ad uno di essi.

TITOLO VII.

Ritenute — Atti impeditivi o modificativi dei pagamenti Cessione degli stipendi

Art. 46.

Le ritenute sui pagamenti di spese a carico dell'amministrazione scolastica provinciale sono eseguiti conformemente alle disposizioni del regolamento di contabilità generale dello Stato e delle istruzioni generali sul servizio del Tesoro.

Art. 47.

Per gli atti aventi scopo di impedire o di trattenere il pagamento di somme dovute dall'amministrazione scolastica provinciale, sono applicabili le norme stabilite dal regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, intendendosi sostituito al direttore generale del Tesoro il R. Provveditori agli studi.

Art. 48.

Per le cessioni degli stipendi degli insegnanti delle scuole elementari ammininistrate dal Consiglio scolastico sono applicabili le disposizioni del titolo II della Legge 30 giugno 1908, n. 335, intendendosi sostituita al Comune l'Amministrazione provinciale scolastica.

TITOLO VIII.

Rendiconti

Art. 49.

Entro il giorno 5 di ogni mese le Sezioni di R. Tesoreria provinciale trasmettono al rispettivo ufficio scolastico provinciale il conto in doppio esemplare a tutto il precedente mese dei fondi delle contabilità speciali corredato da una distinta, in duplo, delle entrate riscosse nel mese precedente ed un elenco, pure in duplo, dei pagamenti eseguiti nel periodo stesso, insieme con i relativi titoli estinti.

L'ufficio scolastico provinciale confronta il conto con le proprie scritture e dopo averne compiuta la parificazione, restituisce alla Sezione di R. Tesoreria provinciale un esemplare delle distinte delle entrate munite del visto, ed un esemplare dell'elenco dei pagamenti, munito della dichiarazione di regolarità.

Trasmette poi un esemplare del conto suddetto al Ministero della Istruzione pubblica.

Art. 50.

Entro il giorno 15 di ciascun mese, il Ragioniere dell' ufficio scolastico provinciale compila il prospetto delle entrate, riscosse e versate e delle spese impegnate, liquidate ed erogate nel mese precedente, e ne invia la situazione al Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 51.

Dopo la chiusura dell'esercizio finanziario la tesoreria provinciale rende il conto degli incassi e dei pagamenti per ognuna delle Sezioni cui è affidato il servizio di tesoreria dell' Amministrazione scolastica provinciale, giusta l'art. 19 della Legge 4 giugno 1911, n. 487.

Art. 52.

Il conto di ciascuna Sezione di tesoreria deve dimostrare:

Nell'entrata:

a) il debito della tesoreria alla chiusura dell'esercizio precedente;

b) le somme ricevute sia per contributi dello Stato e dei Comuni, sia per versamenti fatti da debitori diretti, sia per somministrazione di fondi e per qualsiasi altra causa.

Nell'uscita:

c) il credito, ove ve ne sia, del tesoriere alla chiusura dell'esercizio precedente;

d) le somme pagate risultanti da analoghe dichiarazioni di regolarità da quietanze di fondi somministrati e da altri documenti ed ordini regolari e definitivi;

e) la differenza tra l'entrata e l'uscita da trasportare secondo i casi, a debito o a credito dell'esercizio successivo.

Al detto conto dovrà essere unito il conto a parte di carico e discarico, che deve pur render ciascun tesoriere, di tutti i bollettari ricevuti e di quelli consumati per il rilascio della quietanza. Questo conto, quanto al carico, deve concordare con l' uscita del conto, che deve rendere l'economo dell' Intendenza pei libri bollettari, secondo l'art. 653 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Art. 53.

Il conto di ogni Sezione di tesoreria deve essere corredato delle opportune giustificazioni consistenti:

Per l'entrata:

Nelle matrici delle quietanze rilasciate a coloro che hanno eseguiti i versamenti;

Per l'uscita:

Nelle dichiarazioni di regolarità dei pagamenti eseguiti, negli altri documenti ed ordini regolari e definitivi, nonchè nei decreti di scarico ottenuti nei casi di furto o di perdita per forza maggiore, salvo sempre per quest'ultimo caso il giudizio definitivo della Corte dei Conti sulle responsabilità del Tesoriere.

Art. 54.

La Delegazione del Tesoro, ricevuto il conto della rispettiva Sezione di Tesoreria, a mente dell'art. 659 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, e operati i riscontri contabili prescritti dall'art. 9 del Regolamento per il servizio di Tesoreria, approvato con Decreto Reale del 15 gennaio 1895, n. 16, lo trasmette alla Deputazione scolastica della Provincia, giusta l'ultimo capoverso dell'art. 13 del Regolamento di Tesoreria predetto.

Art. 55.

La Deputazione scolastica accerta la regolarità del conto, classi-

fica, a seconda della rispettiva imputazione, le ricossioni e i pagamenti nei diversi capitoli in cui è diviso il bilancio di previsione e lo completa con gli altri elementi del conto consuntivo.

Art. 56.

Il conto consuntivo dell'Amministrazione scolastica deve dimostrare, oltre alla gestione di cassa:

a) l'entrate effettive della competenza dell'anno accertate e scadute, pagate o rimaste da pagare;

b) l'entrata e la spesa per movimento di capitali;

c) le partite di giro;

d) la gestione dei residui attivi e passivi che si trasportano all'esercizio successivo.

Al consuntivo è allegato il conto generale del patrimonio della Amministrazione scolastica della provincia, con le variazioni che le attività e le passività finanziarie e patrimoniali hanno subite.

Art. 57.

Il conto, di cui all'articolo precedente è dalla Deputazione scolastica, entro il 31 agosto, sottoposto all'approvazione del Consi lio, corredato di tutti gli atti e documenti giustificativi, nonchè della relazione dei revisori e di quella della Deputazione stessa.

Art. 58.

Il Consiglio scolastico convocato nella prima quindicina di settembre, esamina ciascuna partita del conto, modificandone, ove occorra, i risaltati, e provvede alla classificazione dei residui attivi e passivi.

Il verbale di approvazione deve contenere un riassunto del rapporto dei revisori o una esposizione sommaria dello stato, economico dell'amministrazione, relativa a tutta la gestione.

Art. 59.

I conti consuntivi dell'Amministrazione scolastica provinciale, i documenti riveduti e approvati a norma dei precedenti articoli, sono trasmessi al Ministero della Istruzione Pubblica, il quale, dopo la revisione di sua competenza, li presenta non più tardi del 31 ottobre alla Corte dei Conti per l'approvazione definitiva, a' sensi dell'art. 6 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Art. 60.

Avvenuta l'approvazione da parte della Corte dei Conti dei dei rendiconti dell'Amministrazione scolastica provinciale, Il Ministero della Istruzione Pubblica invia, con l'eventuali varianti apportatevi dalla Corte stessa, il rendiconto generale al Ministero del Tesoro (Ragioneria Generale dello Stato), affinchè ne sia eseguita la inserzione fra i rendiconti speciali da allegarsi alla parte II del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, in conformità dell'art. 71 del Testo Unico di Legge per la contabilità generale, e degli articoli 161 e 163 del Regolamento.

TITOLO IX.

Attribuzioni dei funzionari dell'ufficio scolastico

Art. 61.

Il Segretario dell'Ufficio scolastico provinciale cura, sotto la direzione del provveditore degli studi, l'andamento degli affari amministrativi dell'ufficio scolastico, autentica i processi verbali d'incanto, e stipula e riceve i contratti nell'interesse dell'Amministrazione scolastica provinciale.

Nel caso d'impedimento sarà sostituito, secondo le sue varie attribuzioni, da un altro funzionario dell'ufficio scolastico designato dal Provveditore agli studi,

Quando si tratta di autenticare i processi verbali d'incanto e di stipulare o ricevere i contratti nell'interesse dell'Amministrazione provinciale, la sostituzione avrà sempre luogo osservando le prescrizioni dell'articolo 104 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 62.

Il ragioniere dell'ufficio scolastico:

esamina nei riguardi contabili il bilancio preventivo dell'Amministrazione scolastica provinciale;

esercita le funzioni di riscontro sulla regolarità delle operazioni concernenti l'entrate e le spese dell'Amministrazione scolastica provinciale e tiene le scritture necessarie all'adempimento di tali sue funzioni e a porre in evidenza gli impegni, gli accertamenti, le riscossioni ed i pagamenti secondo il bilancio dell'Amministrazione stessa;

compila e munisce del prioprio visto gli ordini di pagamento ed i ruoli di spese fisse e, dopo firmati dal Provveditore agli studi, ne cura la spedizione alla Delegazione del Tesoro;

compila il conto consuntivo dell'esercizio finanziario;

vigila sulla gestione dell'economo dell'ufficio scolastico.

Art. 63.

Agl'impiegati d'ordine dell'ufficio scolastico provinciale sono affidate la tenuta dell'Archivio e del protocollo, la copia e la spedizione della corrispondenza.

Art. 64.

Uno degl'impiegati d'ordine designato dal « Regio Provveditore agli studi », oltre alle attribuzioni di cui al precedente articolo, esercita anche le funzioni di economo dell'ufficio scolastico.

Egli è il consegnatario del materiale mobile dell'Amministrazione scolastica provinciale e prende temporaneamente in consegna il materiale, che il Ministero dell'Istruzione o la Deputazione scolastica acquistano per assegnarlo alle scuole della provincia.

Provvede alle minute spese coi fondi che riceve in anticipazione nei limiti di cui all'articolo 33, e alle spese in economia nei limiti e con le dautele da determinarsi dalla Deputazione scolastica.

Art. 65.

Gli ispettori e i vice-ispettori addetti agli uffici scolastici invigilano, alla dipendenza del Provveditore agli studi, sull'andamento didattico delle scuole e forniscono i relativi elementi al Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 66.

Tutti i funzionari dell'ufficio scolastico debbono, oltre agl'incarichi ad essi affidati, giusta i precedenti articoli, adempiere a qualsiasi altro lavoro che nell'interesse del servizio venga loro ordinato.

Art. 67.

I valori, che eventualmente fossero in possesso dell'Amministrazione scolastica provinciale, saranno depositati con speciali garanzie da determinarsi dall'Amministrazione stessa.

Disposizione transitoria

Art. 68.

Qualora il decreto di passaggio delle scuole comunali alla dipendenza del Consiglio scolastico provinciale abbia una decorrenza che non coincida con quella dell'esercizio finanziario, saranno stabiliti nello stesso decreto reale di passaggio, le norme e i termini che, a deroga delle disposizioni generali contenute nel presente regolamento, si rendano necessarie per la prima applicazione della legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro della pubblica istruzione

CREDARO.

Il numero 837 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 9 marzo 1905, n. LXXII, che approva il regolamento per il conferimento della patente di abilitazione all'insegnamento artistico nelle scuole dipendenti dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio;

Vista la deliberazione del Consiglio per l'istruzione artistico-industriale in data 2 dicembre 1912;

Ritenuto che con l'istituzione dei regolari corsi di magistero previsti dall'art. 2 della legge 14 luglio 1912, n. 854, sul riordinamento dell'istruzione professionale, l'abilitazione all'insegnamento artistico nelle scuole dipendenti dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio si conseguirà esclusivamente dagli alunni che avranno frequentato regolarmente i corsi predetti e superati i relativi esami;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il conferimento della patente di abilitazione all'insegnamento artistico nelle scuole dipendenti dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, secondo le norme del regolamento approvato con R. decreto 9 marzo 1905, n. LXXII, cessa col 31 dicembre 1914.

Nel corrente anno la prima sessione di esami potrà essere indetta e tenuta in mesi diversi da quelli indicati dagli articoli 1 e 2 del precitato regolamento.

Insieme alla prima sessione dell'anno 1913 saranno indetti gli esami di riparazione per i giovani che possono esservi ammessi a termini dell'art. 10 del regolamento sopraricordato.

Art. 2.

Alle disposizioni degli articoli 4, 7, 8, 9 e 11 del regolamento approvato col citato R. decreto del 9 marzo 1905, n. LXXII, sono sostituite le seguenti:

Art. 4. — La Commissione esaminatrice sarà composta, per ciascuna scuola dichiarata sede di esami, di cinque membri nominati dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Uno dei membri della Commissione sarà scelto fra i componenti del Consiglio per l'istruzione artistico-industriale ed uno fra i componenti del Consiglio di amministrazione della scuola o fra gli insegnanti di essa.

Fra i membri della Commissione il ministro designa il presidente ed il segretario relatore.

Ai membri della Commissione sarà corrisposto, sul bilancio della scuola, un gettone di presenza di L. 15 per ogni giorno di seduta cui prendono parte.

Ai membri della Commissione stessa che non hanno stabile dimora nella città in cui ha sede la scuola, sarà corrisposta inoltre una diaria di lire dieci dal giorno precedente alla prima adunanza cui sono intervenuti e fino al giorno successivo a quello dell'ultima adunanza cui hanno preso parte. Ad essi spetta inoltre il rimborso del prezzo del biglietto acquistato per il viaggio compiuto e per quello di ritorno.

Art. 7. — L'esame della regolarità formale delle domande e dei documenti di rito presentati dai candidati è affidato alla Direzione della scuola, la quale, almeno otto giorni prima che abbia principio la sessione di esami, pubblica l'elenco dei candidati ammessi.

Art. 8. — Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova dei singoli candidati e vota in numeri interi.

Le singole prove di esami non sono valide senza la presenza ed il voto di almeno tre commissari.

La Commissione dichiarerà idonei soltanto quei candidati che avranno ottenuto, in ciascuna prova, almeno i sette decimi della somma complessiva dei voti di cui dispongono i commissari presenti alle singole prove. Per i vari esperimenti compresi nelle esercitazioni didattiche alla lettera *f*) dell'art. 3 sarà fatta una votazione complessiva.

Art. 9. — I verbali della Commissione e le tabelle di votazioni, firmate da tutti i commissari, saranno, a cura del presidente della Commissione, inviati in piego raccomandato al Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro i tre giorni successivi alla chiusura delle operazioni di esame.

Una copia dei verbali e delle tabelle di votazione, autenticate con la firma del presidente e del segretario relatore, sarà consegnata al direttore della scuola.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, accertata la regolarità degli esami, decreta le patenti in conformità del giudizio della Commissione.

Nel relativo diploma saranno indicati i punti ottenuti dal candidato in ciascuna materia di esame.

Il diploma è soggetto alla tassa di bollo di una lira a carico del candidato.

Art. 11. — I disegni e gli altri elaborati delle prove di esami saranno conservati dalla scuola presso cui gli esami stessi ebbero luogo, per tre anni dalla loro data.

Qualunque frode od infrazione alle prescrizioni del presente regolamento e alle disposizioni che regolano in generale i pubblici esami, produrrà l'annullamento dell'intero esame del candidato che ne abbia profittato, salvo le maggiori pene, giusta le leggi ed i regolamenti in vigore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:

N. 912

Regio Decreto 11 luglio 1913, col quale, sulla proposta dei ministri d'agricoltura, industria e commercio e di grazia, giustizia e dei culti, si estende la giurisdizione del collegio di probiviri per le industrie tessili con sede in Prato anche al comune di Barberino di Mugello.

N. 918

Regio Decreto 11 luglio 1913, col quale, sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro dell'istruzione pubblica, viene approvato lo statuto organico della Società scolastica di mutuo soccorso « Mutualità scolastica salodiana » con sede in Salò.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M.** *il* **Re,** *in udienza del 13 luglio 1913, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bolognano (Chieti).*

SIRE!

Una recente inchiesta ha messo in luce gravi irregolarità a carico dell'Amministrazione comunale di Bolognano, dimostrando come questa, nello svolgimento della sua azione, non solo abbia deplorevolmente trascurato gli interessi della pubblica azienda, ma violato, altresì, molte disposizioni di legge e trasgredito gli ordini dell'autorità superiore.

L'incuria degli amministratori ha particolarmente esercitato una influenza deleteria sulla finanza comunale, la quale versa, infatti, in condizioni assai difficili, essendosi accumulate numerose passività per un ammontare complessivo notevolissimo; d'altra parte si è costantemente trascurata la riscossione dei canoni relativi alle concessioni di energia elettrica fatta dal Comune ai privati, come pure si è trascurato, per una illecita condiscendenza verso la Ditta appaltatrice del dazio consumo di agire, nei termini regolamentari, sulla cauzione prestata dalla Ditta stessa, a garanzia dei crediti del Comune, dimodochè tali crediti sono rimasti in parte scoperti e si presentano, per molte circostanze, di difficile e dubbia riscossione.

Nella esecuzione delle opere pubbliche non si sono mai osservate le norme prescritte dalla legge per garantire ad un tempo il pubblico danaro ed il regolare compimento dei lavori.

È, infatti, risultato che tutte le opere, comprese quelle di maggiore importanza, vengono, per lo più, eseguite in economia senza i relativi progetti tecnici, senza deliberazione del Consiglio e senza alcuna approvazione dell'autorità competente.

Gli stessi procedimenti illegittimi vennero seguiti nell'acquisto di immobili occorrenti per l'ampliamento di una piazza, nonchè nella vendita a lotti di un bosco di proprietà comunale, fra i cui acquirenti figurano parecchi degli attuali amministratori, mentre, poi, è risultato che alcuni altri si trovano in rapporti di interesse con l'ente da essi amministrato, o per forniture di materiali, o per compartecipazione in appalti di pubblici servizi.

Gravissimo disordine si è riscontrato nel servizio di tesoreria, nonchè in tutto quanto è attinente alla contabilità comunale, ed in particolar modo nella erogazione delle spese, per le quali mancano quasi sempre le deliberazioni del Consiglio o della Giunta, relativamente all'impegno ed alla liquidazione.

Per porre riparo a tutte le lamentate irregolarità, sulle quali l'Amministrazione non è stata in grado di addurre valide spiegazioni a propria difesa, appare indispensabile il rimedio eccezionale dello scioglimento del Consiglio comunale, giusta anche il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del giorno 9 corrente.

Mi onoro, pertanto, sottoporre il relativo decreto all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bolognano, in provincia di Chieti, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Sabino Serdini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

In esecuzione ed agli effetti dell'art. 1° del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Rende noto:

che nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero delle finanze (supplementi nn. 3, 4 e 7 alla puntata n. 7 del 1° marzo 1913) sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale delle Amministrazioni provinciali delle tasse sugli affari, delle imposte dirette e del catasto.

Roma, 9 agosto 1913.

Il ministro
FACTA.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Divieto d'esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Azzano nell'Emilia, in provincia di Bologna, è stato, con decreto odierno, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate nelle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

Roma, 9 agosto 1913.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 7 agosto 1913, in Jenne, provincia di Roma, e l'8 agosto in Lagosanto, provincia di Ferrara, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche, rispettivamente, di 3ª e di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 9 agosto 1913.

AMMINISTRAZIONE
della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

Direzione generale degli Istituti di previdenza

ELENCO degli assegni di riposo conferiti ai sanitari condotti, loro vedove ed orfani dal Consiglio d'amministrazione durante il 1° trimestre dell'anno 1913, a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Adunanza del 23 gennaio 1913:

Santoro dott. Francesco fu Domenico, pensione, L. 239[illegible].
De Sanctis dott. Tito fu Tommaso, id., L. 1899.
Gelmetti dott. Francesco fu Antonio, id., L. 1373,46.
Pennati dott. Giuseppe fu Alessandro, id., L. 1485.
Bruno dott. Sergio fu Nicola, id., L. 1779.
De Capua dott. Filippo fu Bruno, id., L. 1433.
Tognali dott. Bortolo fu Flaminio, id., L. 1571.
Piccini dott. Valentino fu Antonio, indennità, L. 2901,64.
Girardi dott. Pietro fu Giovanni, pensione, L. 1255.

Adunanza del 21 febbraio 1913:

Cordano dott. Paolo fu Giovanni Battista, pensione, L. 2653,24.
Cadicamo Clotilde, vedova del dott. Bassa Stefano, id., L. 559,50.
Susi dott. Germano fu Croce, id., L. 3251,93.
Morisani dott. Michele fu Tobia, id., L. 2693.
De Marco dott. Carlo fu Giovanni Battista, id., L. 3000.
Galasso dott. Gustavo fu Lorenzo, id., L. 2728,44.
Rossari dott. Luigi fu Cristoforo, id., L. 2414,01.
Cortassa dott. Giovanni fu Domenico, id., L. 2269,36.
Migliorini dott. Pietro fu Giuseppe, id., L. 4149,88.
Cipelletti Maria Antonia, vedova del dott. Fortuna Cesare, id., lire 1013,50.
Trabucco dott. Francesco, id., L. 2035,96.
Nicolini Elisa, vedova del dott. Santirocco Vincenzo, indennità, lire 2989,85.

Adunanza del 27 marzo 1913:

Mecchio Teresa, vedova dott. Umberto Paolo, pensione, L. 1010.
Felici dott. Vincenzo fu Giuseppe, id., L. 3010.79.
Liguori dott. Tommaso fu Raffaele, id., L. 1989,77.
Cago dott. Angelo fu Domenico, id., L. 3251,58.
Ballotta dott. Luigi fu Salvatore, id., L. 4320,06.
Morandi Elvira e figlia, vedova ed orfana del suddetto dottore, id., L. 2140,58.
Tardioli dott. Dionisio fu Giovanni, id., L. 2407.
Agostini dott. Riccardo fu Carlo, id., L. 1506.
Salvemini Antonietta, vedova Rotondo Antonio, id., L. 1500.
Orfani del dottore Filaferro Guglielmo, indennità, L. 3118,95.

MINISTERO DEL TESORO

Pensioni liquidate dalla Corte dei conti.

Adunanza del 2 aprile 1913.

Becleno Maria, ved. Porchetti, L. 181,66.
Martini Maria, ved. Pieruzzini, L. 472.
Zoppi Elvira, ved. Martinelli, L. 186,66.
Saibene Angela, ved. Torlini, L. 450,66.
Butera Edgardo, orfano di Enrico, archivista Ministero delle finanze, L. 1120.
Manzi Costanza, ved. Verges, L. 544,33.
Riva Rosa, ved. Reboa, L. 1937,66.
La Porta Giovanni, capo furiere corpo R. equipaggi, L. 1764.
Mazzillo Luigi, orfano Cataldo, L. 357.
Melchiorri Senofonte, capo divisione Corte dei conti, L. 5506.
Botto Assunta, ved. Bocconi, L. 695,33.
Massola Francesco, nocchiere corpo R. equipaggi, L. 2116,80.
Matronola Emilia, ved. Catani, L. 581,33.
Pettigiani Felicita, ved. Martelli, L. 775.
Piccoli Francesco, colonnello. L. 5488.
Pirrone Domenico, aiuto Università di Napoli (indennità), L. 1833.
Sanacore Francesco, orfano di Matteo, messaggere postale, L. 336.
Sanfelice Concetta, ved. Capuano, L. 843,33.
Zirotti Margherita, ved. Rinaldo, L. 530,33.
Biggioni Adelaide, ved. Sciocchetti, L. 851,66.
Santoro Carlo, capitano, L. 3928.
De Lieto Vollaro, applicato ferrovie (indennità), L. 5000, di cui:
a carico dello Stato, L. 3315;
a carico delle ferrovie dello Stato, L. 1685.
Lelli Palmira, ved. Baffi, L. 630.
De Bellis Alessandrino, soldato, L. 540.
Alamasio Maria, ausiliaria poste e telegrafi, L. 1000.
Gili Anna, ved. Berruto, L. 630.
Mistretta Rocco, nocchiere corpo R. equipaggi, L. 2016.
Piazzi Giuseppe, tenente colonnello, L. 5000.
Stabile Caterina, ved. Novello, L. 150.
Tognoli Nicomede, consigliere cassazione, L. 7790.
Fradigo Achille, orfano di Enrico, maresciallo fanteria, L. 219.
Vescoir Caterina, ved. Brichetti, L. 400.
Vitiello Giovanni, cameriere corpo R. equipaggi, L. 2116,80.
Stumpo Raffaella, ved. Marino, (indennità), L. 797.
Torraca Giuseppe, operaio marina, L. 900.
Tiani Ciro, soldato, L. 1008.
Tosi Diamante, ved. Bertolazzi, L. 597,66.
Dussoni Paolina, ved. Laurenti, L. 232,50.
Sforza Concetta, ved. Pietrafesa, L. 630.
Vinci Francesco, capo fuochista, L. 1272.
Fanara Francesco, id. id., L. 1344.
Bertram Corradino, orfano di Rodolfo, ufficiale di dogana, L. 1193,50.
Cermelli Adelaide, ved. Bottero, L. 484,22, di cui:
a carico dello Stato, L. 422,78;
a carico del Monte pensioni, L. 61,44.
Marini Vittoria, ved. Lodovichetti, L. 637.
Cugurra Ambrogio, guardia carceraria, L. 705.
Magnoni Giulia, ved. Messina, L. 238,33.
Montelli Alghiro, aiutante corpo R. equipaggi, L. 2116,80.
Ferrari Etena, ved. Faridone, L. 285.

Ferrero Vincenzo, capo fanalista, L. 1000.
Rago Vincenzo, torpediniere corpo R. equipaggi, L. 1864,80.
Savoretti Enrico, soldato, L. 612.
Mercurelli Augusto, capitano, L. 4017.
Zaini Domenico, usciere geno civile, L. 1093.
Langella Pasquale, torpediniere corpo R. equipaggi, L. 2116,80.
Spampinato Margherita, operaia tabacchi, L. 492,82.
Mola Rosa, maritata Tempo, id., L. 614,48.
Lipparini Enrica, id., L. 618,33.
Carcani Adriano, consigliere Cassazione, L. 7814.
Manni Angela, ved. Pierantoni, L. 441.
Bertoni Virginia, ved. Biancalani, L. 1500.
Balmas Valentino, orfano di Solinas, ordinaria nelle scuole tecniche femminili (indennità), L. 4914.
Staffa Giuseppe, colonnello, L. 4687.
Carugno Anna, ved. Campanelli (indennità), L. 1900.
Griffi Evangelista, ingegnere del catasto, L. 4373.
Boscolo Giuseppe, ragioniere di artiglieria, L. 3601.
Vespa Luigi, capo macchinista corpo R. equipaggi, L. 2116,80.
Ravani Corrado, capitano, L. 3667.
Clementoni Luisa, ved. Scatti, L. 485.
Alberti Maria, ved. Scotti, L. 133,33.
Amendola, orfano di Pietro, usciere Ministero pubblica istruzione, L. 374.
Colli Luigi, procuratore generale Corte d'appello, L. 7806.
Conforti Vincenzo, maggiore, L. 3746.
Amodio Francesco, applicato di pubblica sicurezza, L. 1673.
Stella Rosina, ved. Nicoletti, soldato, L. 630.
Vivarelli Teresa, ved. Spadi (indennità), L. 4500.
Camuri Valentina, ved. Corrado, L. 2073.
Bolastresi Egeria, ved. Cicori, L. 2640,66.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle carceri e dei riformatori.

Con R. decreto del 26 giugno 1913:

Troise Alessandro — Bergamini Luigi, applicati di 1ª classe, sono nominati archivisti di 2ª classe, con lo stipendio annuo di L. 3000, a decorrere dal 1° luglio 1913.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di artiglieria.
Ruolo combattente.

Con R. decreto del 25 luglio 1913:

Gajano cav. Luigi, tenente colonnello direttore artiglieria Napoli, promosso colonnello e collocato a disposizione.

Corpo di amministrazione.

Con R. decreto del 25 maggio 1913:

Angeli cav. Luigi, capitano, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 13 giugno 1913.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 22 giugno 1913:

Garagnani cav. Enrico, maggiore veterinario, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 20 luglio 1913.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto dell'11 luglio 1913:

Rabellino Luigi, capitano contabile — Rossi Adolfo, id. id., nominati col loro grado ed anzianità ufficiali di amministrazione.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 25 luglio 1913:

Tellini Emilio, sergente allievo ufficiale, nominato sottotenente di complemento, arma di fanteria.
Schiavone Alfredo, militare di 2ª categoria, nominato sottotenente medico di complemento.

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, e sono inscritti nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale:
Di Rienzo Errico, tenente — Luini Ernesto, id. — Salvia cav. Salvatore, (B) id. — Menchise Antonio, id. — Zaccaria Antonio, (B) id. — Ferraù Francesco, sottotenente — Ghini Carlo, id.

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età e sono inscritti nel ruolo degli ufficiali di riserva:
Di Furia Eduardo, tenente — Resse Decio, id. — Garino Giuseppe, sottotenente — Bossi Francesco, id. — Papuli Giovanni, id.

I seguenti ufficiali di fanteria sono dispensati da ogni eventuale servizio militare, per ragione di età:
Manassei Romolo, tenente — Invernizzi Pietro, id. — Castro Angelo, id. — Ricciuti Abramo, id. — Cesati Pietro, sottotenente — Manzi Nicola, id. — De Gregorio Nicola, id. — Oliveri Riccardo, id. — Giacomini Cesare, id. — Consiglio Francesco, id. — Andreoli Alessandro, id.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto dell'11 luglio 1913:

Parma Enrico, furiere in congedo, nominato sottotenente di milizia territoriale nel corpo di amministrazione.

Con R. decreto del 25 luglio 1913:

Sanità Antonio, tenente fanteria, dispensato da ogni eventuale servizio militare per ragioni di età.

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere alla milizia territoriale, per ragione di età, e sono inscritti nel ruolo degli ufficiali di riserva:
Greco Luigi, maggiore — Vaciago Giuseppe, capitano — Fedrighini Giunio, id. — Millesi Giuseppe, tenente — Ghilardi Lorenzo, id. — Guzzi Pasquale, id. — Giuranna Giuseppe, sottotenente.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 25 luglio 1913:

I seguenti ufficiali sono dispensati da ogni eventuale servizio militare, per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme:

Arma dei carabinieri reali.

Rossoni cav. Ettore, capitano.

Arma di fanteria.

Garassino cav. Dionigi, colonnello — Bruschi cav. Gustavo, id. — Camperi cav. Vittorio, tenente colonnello — Petragnani Giulio, capitano — Ramazzini Enrico, id. — Strocchi cav. Ugo, capitano — Russo Salvatore, id. — Farinetti Luigi, tenente — Fonticoli Ernesto, sottotenente.

Personale permanente dei distretti.

Bastreri cav. Luigi, colonnello.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 11 agosto 1913, in L. 102,68.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 11 al giorno 17 agosto 1913 per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 102.70.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

9 agosto 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	97.90 70	96.15 70	97.52 66
3.50 % *netto* (1902)	97.59 32	95.84 32	97 21 28
3 % *lordo*	65.58 33	64.38 33	64.72 39

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL MINISTRO

Veduto l'art. 80 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

Veduti gli articoli 21 e 25 del regolamento approvato con R. decreto 1° febbraio 1912, n. 180;

Decreta:

a) È indetto l'esame di concorso per la promozione a 14 posti di primo ispettore di seconda classe nel ruolo degli ispettori scolastici;

b) È indetto l'esame di idoneità per la promozione al grado di primo ispettore di seconda classe nel ruolo degli ispettori scolastici.

La prova scritta del detto esame di idoneità consisterà nello svolgimento di un tema di pedagogia e storia della pedagogia.

Gli ispettori scolastici i quali, trovandosi nelle condizioni prescritte dalle norme in vigore intendano partecipare a tali esami dovranno far pervenire la domanda in carta bollata da L. 1.22 alla Divisione 1ª della Direzione generale per l'istruzione primaria e popolare non più tardi del giorno 30 settembre 1913.

Roma, 6 agosto 1913.

Il ministro
CREDARO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Bucarest, 10. — Oggi, alle 10,30, nella seduta di chiusura della conferenza per la pace, sono state apposte le firme al trattato.

Il cannone tuona; le campane suonano a distesa; le musiche eseguono inni; la città è imbandierata.

Questo telegramma ed altri consimili hanno ieri annunciato all'Europa la pace definitiva tra i popoli balcanici. Ad Atene, a Belgrado, a Sofia, a Cettigne ed anche a Bucarest la pace è stata accolta col maggiore entusiasmo e con manifestazioni di giubilo grandissimo.

Sono stati scambiati diversi telegrammi fra i regnanti e, fra gli altri, tra Guglielmo di Germania e Carlo di Romania, il quale chiama l'Imperatore di Germania suo collaboratore nel trattato di pace di Bucarest.

La notizia della pace non è però stata accolta con entusiasmo da tutte le potenze, le quali, se soddisfatte che alla fine sia cessata la carneficina balcanica, non si mostrano soddisfatte delle condizioni imposte alla Bulgaria dal trattato di pace.

La Russia e l'Austria-Ungheria ritengono che la pace a simili condizioni non possa esser duratura, che l'equilibrio balcanico sia assai male determinato dalla ripartizione dei territori giusta il trattato e che pertanto è necessario che le potenze europee rivedano il trattato di Bucarest.

La stampa russa è quella che più delle altre esprime il suo malumore intorno al trattato di Bucarest, come si rileva dal seguente dispaccio da Pietroburgo, 9:

Tutti i giornali disapprovano il trattato di Bukarest e lo considerano come una fonte di futuri malintesi. Affermano che il trattato racchiude una minaccia continua di una guerra ed insistono sulla necessità della sua revisione.

Il *Novoje Vremia* dichiara che i circoli politici russi sono molto penosamente impressionati per la pace di Bukarest.

Il testo del trattato di pace di Bukarest, ci viene così comunicato dall'*Agenzia Stefani:*

Animati dal desiderio di porre fine allo stato di guerra attualmente esistente tra i loro popoli così lungamente provati, avendo deciso di concludere un trattato definitivo di pace, le dette Maestà hanno nominato i seguenti loro plenipotenziari. (Segue la lista).

Essendosi fortunatamente raggiunto l'accordo, fu deciso quanto segue:

Art. 1. — Esisteranno pace e amicizia tra il Re dei bulgari e gli altri Sovrani nonchè tra i loro eredi e successori.

Art. 2. — La frontiera rumena-bulgara, rettificata conformemente all'annesso protocollo 5 partirà del Danubio a monte di Turtukai e finirà al Mar Nero, al sud di Ekrune. È formalmente inteso che la Bulgaria smantellerà non più tardi di due anni le fortificazioni esistenti a Rustciuk e Giumla e nella zona 20 a chilometri intorno a Balcik. Una Commissione mista stabilirà entro 15 giorni sul terreno il nuovo tracciato e procederà alla divisione dei beni tagliati dalla nuova frontiera. In caso di divergenze un arbitro deciderà in ultima istanza.

Art. 3. — La frontiera serbo-bulgara è fissata in conformità all'annesso protocollo n. 9. Essa partirà dall'antica frontiera, alla montagna Partarica, seguirà l'antica frontiera turco-bulgara e la linea spartiacque il Vadar e lo Struma, coll'eccezione che l'alta valle dello Strumitza rimarrà alla Serbia. La frontiera giungerà alla montagna Belasika, ove si collegherà colla frontiera bulgaro-greca. Una Commissione mista stabilirà entro una quindicina il

nuovo tracciato e procederà alla divisione dei beni tagliati dalla nuova frontiera. In caso di divergenza, un arbitro deciderà in ultima istanza.

Art. 5. — La frontiera greco-bulgara è fissata conformemente al protocollo 9. La frontiera partirà dalla nuova frontiera bulgaro-serba, seguirà le creste di Belascica e Planino e terminerà alla foce della Mesta sul mare Egeo.

L'articolo prevede una commissione mista e l'arbitrato come l'articolo precedente.

È formalmente inteso che la Bulgaria abbandona fino da ora qualsiasi pretesa sull'isola di Creta.

Art. 6. — I quartieri generali dei rispettivi eserciti saranno informati della firma del trattato di pace. Il Governo bulgaro si impegna a smobilizzare dal giorno dopo quello della firma.

Le truppe che si trovano di guarnigione nella zona di occupazione dell'esercito belligerante saranno inviate in altre località dell'antico territorio bulgaro e potranno raggiungere le loro guarnigioni abituali soltanto dopo lo sgombero della zona di occupazione.

Art. 7. — Lo sgombero del territorio bulgaro comincerà subito dopo la smobilizzazione dell'esercito bulgaro e sarà compiuto al più tardi entro quindici giorni.

Art. 8. — Durante l'occupazione dei territori bulgari gli eserciti conserveranno il diritto di requisizione, dietro pagamento in danaro. Essi avranno libero l'uso delle ferrovie per il trasporto di truppe e di approvigionamenti, senza accordare indennità.

Le autorità locali, i malati e i feriti saranno sotto la protezione di detti eserciti.

Art. 9. — Non appena possibile saranno reciprocamente restituiti tutti i prigionieri di guerra. I governi si presenteranno rispettivamente lo stato delle spese dirette per le cure e il mantenimento dei prigionieri.

Art 10. — Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Bucarest entro un termine di quindici giorni, o più presto, se sarà possibile.

In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno firmato ed apposto i loro sigilli.

Fatto a Bucarest, il 28 luglio-10 agosto 1913.

L'art. 4 è messo come *post-scriptum*, ed è così concepito: Le questioni relative alla vecchia frontiera serbo-bulgara saranno risolte mediante gli accordi intervenuti fra le parti contraenti, conformemente al protocollo annesso.

***

La Turchia persiste finora nell'intenzione di mantenere il possesso di Adrianopoli da essa rioccupata per un complesso di circostanze che la Porta spiega nella sua nota di risposta alle potenze e per le quali giudica non doversene più spossessare.

Che cosa siano per fare le potenze contro il rifiuto della Turchia è tuttavia ignoto.

Un dispaccio da Parigi, 10, accenna a qualche misura e dice:

Gli ambasciatori, facendo la loro comunicazione verbale alla Porta mercoledì passato, hanno dichiarato che nel caso in cui la Porta non si sottoponesse alle raccomandazioni delle potenze, queste le toglierebbero ogni soccorso morale e finanziario.

Un odierno telegramma officioso da Costantinopoli conferma la decisione della Porta di conservare Adrianopoli e ne dà la ragione nei seguenti termini:

Il Consiglio dei ministri ha discusso il progetto di risposta della Porta al passo delle potenze.

La Porta ringrazia le potenze dei sentimenti amichevoli che hanno manifestato alla Turchia con la promessa concernente la delimitazione della frontiera turco-bulgara, e dichiara che la Porta prendendo le misure necessarie alla sicurezza della frontiera dovette occupare Adrianopoli e che se le potenze desiderano mantenere una pace durevole, debbono accettare tale occupazione.

Secondo i giornali avvengono scontri fra gli avamposti turchi e bande bulgare.

Il banchetto a S. E. Facta

Gli elettori del Collegio di Pinerolo, diedero ieri, ad iniziativa della Giunta municipale di Perosa Argentina, un banchetto in onore del loro eletto l'on. Luigi Facta, ministro delle finanze.

La industriosa cittadina era ieri mattina animatissima in attesa di S. E. Facta, che giunse, alle 9, in automobile, accompagnato dal figlio avv. Eugenio, dal capo di Gabinetto comm. D'Arbesio e dal sig. Armand.

La numerosissima folla che si assiepava lungo la via Nazionale eruppe in un calorosissimo applauso, facendo all'on. Facta una entusiastica dimostrazione improntata alla più schietta simpatia e, quindi, si formò il corteo delle Associazioni, che accompagnò l'onorevole Facta al Municipio, ove fu offerto un vermouth d'onore al ministro ed alle autorità.

Quindi S. E. Facta, accompagnato dalle autorità locali e da quelle convenute a Perosa Argentina visitò vari stabilimenti industriali.

Lungo il percorso per le vie del paese la popolazione salutò ripetutamente l'on. Facta con entusiastici applausi.

Alle 12.30 nel cortile dell'Istituto dei Salesiani, ebbe luogo il banchetto di oltre 1000 coperti.

Alla tavola d'onore sedevano a fianco del ministro il comm. Bosio, sindaco di Pinerolo e presidente del Comitato d'onore, il signor Ghiberti, sindaco di Perosa e presidente del Comitato esecutivo, gli onorevoli Faelli, Berti, Roberto Galli e Grosso Campana, il comm. Gonella, procuratore generale della Cassazione di Torino, l'avvocato comm. D'Arbesio, capo di gabinetto del ministro Facta, il sottoprefetto di Pinerolo, cav. Limon, ecc.

Grandissimo è stato il numero delle adesioni pervenute a mezzo postale e telegrafico. Oltre alle più cospicue personalità politiche, militari, scientifiche, ecc. di tutta la nazione e di moltissime Associazioni, aderirono numerosi parlamentari. S. E. il presidente del Consiglio, Giolitti, inviò una lettera così concepita:

« Egregio signor sindaco,

« Mi sarebbe stato molto gradito di poter intervenire al banchetto che gli elettori del collegio di Pinerolo offriranno prossimamente all'amico e collega Facta, ma vari impegni e le occupazioni del mio ufficio non me lo consentono.

« Aderisco ad ogni modo e ben di cuore alla meritata attestazione di affetto che viene resa all'amico Facta e che è giusto riconoscimento alle elette doti dell'animo suo ed agli eminenti servigi da lui resi alla cosa pubblica, e ne esprimo a lei, egregio sindaco, tutto il mio compiacimento.

« Ringraziandola del cortese pensiero mi creda con distinta osservanza affezionatissimo

« *Giolitti* ».

Il banchetto fu cordialissimo.

Allo spumante pronunziò, tra applausi, brevi parole di saluto al ministro, il sindaco di Perosa Argentina, signor Carlo Ghiberti.

Parlarono, poscia, tutti applauditissimi, il comm. Bosio, sindaco di Pinerolo, l'on. Roberto Galli per i colleghi deputati, il cav. Paolasso, parroco di Perosa e molte altre personalità.

Si levò quindi, a parlare, S. E. Facta.

Appena il ministro rivolse la parola ai presenti, questi proruppero in un applauso fragoroso prolungato, sempre più intenso.

Il momento era veramente emozionante e la calorosissima dimostrazione all'on. Facta diceva quale unanime simpatia ed affezione lo circondi nel suo collegio e con quale spontaneo sentimento gli elettori abbiano partecipato alla manifestazione.

Il discorso, che per deficienza di spazio pubblicheremo integral-

mente domani, venne coronato da calorosissime acclamazioni, delle quali ringraziava commosso, con cenni del capo, S. E. il ministro.

Fra le note della banda musicale, la bellissima festa, che segna un vero trionfo per S. E. Facta, ebbe termine.

CRONACA ITALIANA

Il congresso nazionale di canottaggio. — Ad iniziativa del R. rowing club italiano d'intesa con l'Associazione nazionale per il movimento dei forestieri, si è inaugurato l'altrieri mattina a Roma nel ridotto del teatro Comunale Argentina, il II Congresso nazionale di canottaggio alla presenza delle autorità e di numerosi delegati delle società sportive del Regno.

Alla simpatica riunione, numerosissima, eletta, il Governo era rappresentato da S. E. Vicini, sottosegretario di Stato per l'istruzione, il ministro della guerra dal generale Dall'Olio, il ministro della marina dal capitano di fregata cav. Reymer, il prefetto dal consigliere delegato Montani, il sindaco di Roma dall'assessore comm. Vanni, la Deputazione provinciale dal rag. Vecci, il Consiglio provinciale dal vice-presidente Orrei.

Erano rappresentati anche i municipi di Albano, Castel Gandolfo, Marino e Nettuno, questo ultimo dal sindaco cav. Augusto d'Andrea.

Numerosissime erano le rappresentanze delle sezioni del Rowing club, dell'Associazione per il movimento dei forestieri, ecc.

Accolto da calorosi applausi si levò primo a parlare l'on. Montù, presidente che pronunziò un elevato discorso di circostanza acclamatissimo.

Poscia S. E. Vicini, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, rivolse ai congressisti il saluto del Governo; e plaudì alle vigorose iniziative del Rowing che può essere giustamente orgoglioso dell'opera compiuta in 25 anni di vita, e dell'impulso gagliardo dato al canottaggio, ramo importantissimo e geniale della educazione fisica.

Mandò un caldo saluto ai giovani che temprano il corpo o lo spirito in queste gare feconde, ricordando a loro che soltanto i forti sanno essere liberi, e possono procedere con animo sereno e sicuro nelle lotte civili per il progresso irresistibile della umanità.

Concluse con l'augurio che la provvida istituzione veda sempre coronati i suoi sforzi da meritati successi; e dichiara aperto il Congresso.

Sorse poi in ultimo a parlare il comm. Vanni che recò il saluto di Roma, fra vivissimi applausi.

Terminati i discorsi il presidente on. Montù propose l'invio del seguente telegramma:

« S. E. generale Brusati, primo aiutante campo Sua Maestà
Roma.

Inaugurandosi Congresso canottaggio e gare campionati venticinquesimo anniversario fondazione Rowing club prego V. E. rassegnare Sua Maestà nostro Augusto patrono sensi d'ogni maggiore devoto ossequio.

Deputato *Montù*
presidente generale Rowing ».

La lettura di questo telegramma fu accolta da applausi e quindi per acclamazione si procedette alla nomina delle cariche che risultarono come appresso:

Presidenti onorari: Ministri aderenti, sindaco di Roma, presidente Consiglio provinciale.

Presidente effettivo: Montù on. Carlo.

Vice presidenti: Dott. Pampana, on. marchese Giorgio Guglielmi, delegati dei Ministeri.

Segretari: Rag. Sacchetti, avv. Tullio Leonardi.

Il Congresso nel pomeriggio iniziò i suoi lavori.

Alla sera i congressisti convennero ad uno splendido ricevimento nelle sale dell'Associazione della stampa, dato in loro onore dall'Associazione medesima.

Il ricevimento si protrasse sino a tarda ora, e la signorile e geniale ospitalità nelle belle sale dell'Associazione della stampa lasciò negli intervenuti una indimenticabile impressione.

Esercitazioni d'artiglieria. — La Scuola centrale d'artiglieria da fortezza, dal giorno 11 al 20 p. v., svolgerà un corso di scuola centrale d'artiglieria da fortezza al poligono di Bracciano.

Normalmente il tiro avrà principio alle ore 6 e terminerà verso le ore 11, eccezionalmente potrà essere eseguito anche nelle ore pomeridiane.

Durante lo stesso periodo si farà pure qualche tiro di notte dalle ore 20 alle 24.

Nei giorni di tiro verrà inalberato un bandierone rosso, sul Poggio Cinquilla ed un altro al Parco, un'ora prima dell'inizio delle esercitazioni.

Nei tiri di notte al posto dei bandieroni verranno collocate due lanterne rosse.

Inoltre tanto di giorno quanto di notte, verrà sparato mezz'ora prima dell'apertura del fuoco, un colpo di avviso a salve, in vicinanza del Parco.

La cessazione dei tiri verrà segnalata con l'abbassamento dei bandieroni o delle lanterne e mediante lo sparo di razzi a scoppio dal Poggio Cinquilla.

Altre disposizioni a tutela del pubblico vennero prese dall'autorità militare.

Elezione politica. — *Collegio di Vimercate.* — Risultato definitivo: iscritti 6999; votanti 4116. Conte Febo Borromeo voti 3998; Cattaneo Silvio voti 30.

Proclamato eletto conte Febo Borromeo.

Mostra d'arte. — Iermattina, a Pescara nelle sale del palazzo Michetti è stata inaugurata l'esposizione d'arte dei fratelli Cascella.

Alle 10,50 nella sala del teatro Michetti alla presenza del prefetto, del sindaco, delle autorità e di una grande folla, lo scrittore Luigi Antonelli pronunciò il discorso inaugurale. Indi le autorità e le notabilità si recarono a visitare l'esposizione.

La musica del 14° fanteria eseguì uno scelto programma. La città era imbandierata animatissima ed ornata di festoni di fiori.

Italiani all'estero. — I medici italiani che participano al Congresso medico internazionale che attualmente è aperto a Londra si sono riuniti ieri sera a banchetto sotto la presidenza dell'on. L. Bianchi.

I commensali erano ottantacinque.

Il principe Borghese rappresentava l'ambasciata d'Italia.

Al levar delle mense, il professore Bianchi pronunziò un discorso, in cui espose il contributo dato dall'Italia alla scienza medica e al presente Congresso, e ricordò con patriottiche parole l'opera dei medici militari e navali nella guerra libica.

Il generale medico Ferrero di Cavallerleone rispose ringraziando.

*** Il Commissariato dell'emigrazione comunica che nel disastro minerario del 3 corr. a Torrer City (Pennsylvania, Stati Uniti di America) perirono i connazionali: Carmine Decampli fu Antonio, oriundo di Lanciano (Chieti); Nicola di Paola e Nicola De Filippo di Carmine, oriundi di Crecchio (Chieti); Cesidi Graziano di Fortunato, oriundo di Molina Aterno (Aquila).

L'autorità consolare si recò immediatamente sul luogo del disastro per i provvedimenti del caso e il commissariato dell'emigrazione telegrafò al sindaco dei Comuni di origine delle vittime invitandoli ad informare le famiglie con tutti i riguardi del caso e ad inviare le procure e i documenti necessari alla difesa degli interessi legali degli aventi diritto.

Navi estere. — L'incrociatore tedesco *Geier*, proveniente dalla Bojana, è giunto a Brindisi l'altro ieri.

Marina militare. — La R. nave scuola mozzi, *Carlo Alberto*, è partita da Cartagena per Barcellona, dove giunse iermattina. — La R. nave *Etna*, con a bordo gli allievi della R. Accademia navale del vecchio ordinamento, è partita da Augusta per Pozzuoli, dove giunse ieri mattina. La nave vi si tratterrà sette giorni.

Marina mercantile. — Il *Siena*, della Società Italia, ha proseguito da Barcellona per l'America Centrale. — Il *Re d'Italia*, del Lloyd Sabaudo, è giunto a New York.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BUCAREST, 9. — La Bulgaria ha desistito dalle pretese su Cavalla, ma non su Creta.

Il presidente del Consiglio, Majoresco, ha ricevuto le felicitazioni del ministro degli esteri inglese, sir E. Grey, per la conclusione del trattato di pace.

BUCAREST, 9. — Una clausola speciale dell'art. 4° del trattato di pace che riguarda la frontiera della Grecia dice: « La Bulgaria desiste da qualsiasi pretesa sull'isola di Creta, che, essendo stata conquistata dalla Grecia, faceva parte del condominio dei quattro belligeranti che vinsero la Turchia ».

CATTARO, 9. — È stato constatato un caso di colera asiatico.

ISCHL, 9. — Il ministro degli affari esteri, conte Berchtold, è qui giunto stamane ed è stato ricevuto dall'Imperatore, a cui ha fatto la relazione degli affari in corso.

LONDRA, 9. — Ecco i particolari sul disastro ferroviario di Yeovil:

Un treno di piacere proveniente da Paddington ha investito la coda di un treno che si trovava sulla stessa linea e che avanzava a piccolissima velocità. L'urto è avvenuto a Yeovil. Tre persone sono rimaste uccise e parecchie leggermente ferite.

BERLINO, 9. — La *Nord Deutsche Allegemeine Zeitung* dichiara inesatta l'informazione giunta da Ischl ad un giornale viennese, secondo la quale l'Imperatore Guglielmo, prima di recarsi a far visita all'arciduca ereditario Francesco Ferdinando, farebbe un viaggio a Gmunden per visitare la Corte di Cumberland e che vi sareb'e ragione di credere per questa stagione anche ad una breve visita dell'Imperatore Guglielmo all'Imperatore Francesco Giuseppe.

L'Imperatore ha ricevuto e accettato un invito a partecipare alle cacce dell'Arciduca Francesco Ferdinando, ma soltanto per il principio dell'inverno.

L'Imperatore ha conferito al presidente del Consiglio rumeno Majorescu la gran croce dell'Aquila rossa.

LONDRA, 9. — Secondo i giornali della sera, le suffragiste avrebbero tentato di far saltare a Sutton una scuola pubblica presso la quale Lloyd George doveva parlare ad alcuni minatori.

La polizia ha trovato gli esplosivi e ha spento la miccia impedendo, così, gravi danni: ma la miccia, bruciando, ha appiccato il fuoco alla sala della scuola.

I pompieri hanno spento l'incendio.

WASHINGTON, 10. — Il ministro degli affari esteri del Messico ha dichiarato che egli non solleverà alcun ostacolo contro l'arrivo al Messico del rappresentante degli Stati Uniti Lind. Questi sarà protetto contro qualsiasi molestia e sarà garantita la sua sicurezza personale.

Lind, giunto nel pomeriggio di ieri a Vera Cruz, è subito salito a bordo della corazzata nord-americana *Luisiana*.

MUKDEN, 10. — Il boicottaggio delle merci giapponesi è stato deciso da una gran parte dei commercianti.

BUCAREST, 10. — Il presidente del Consiglio Majorescu e la signora Majorescu hanno offerto al Ministero degli affari esteri un pranzo di gala in onore dei delegati alla Conferenza per la pace.

Erano presenti i ministri rumeni con le loro signore, tutti i delegati esteri, gli alti funzionari del Ministero degli esteri, gli alti funzionari del Ministero degli esteri e varie altre notabilità.

Majorescu ha fatto il seguente brindisi:

La Conferenza per la pace ha compiuto la sua missione e procederà domani alla firma del trattato definitivo.

Sono lieto di esprimere ancora una volta ai delegati degli Stati balcanici cristiani i nostri ringraziamenti per l'onore che ci hanno fatto per essere venuti a Bucarest e per aver compiuto nella capitale della Romania un'opera di pace così ardentemente desiderata e così piena di promesse per l'avvenire dei nostri Stati.

L'accordo che ha potuto essere stabilito in così poco tempo e l'unità di vedute che abbiamo constatato in questa occasione, significano che vi è una nuova e grande forza in Europa.

Questo risultato è stato ottenuto mediante un lavoro indefesso mediante un'alta concezione, mediante la devozione e mediante lo spirito di conciliazione di cui i membri della conferenza hanno dato prova.

Alziamo i nostri bicchieri alla salute dei nostri illustri collaboratori nella grande opera di pace.

Il presidente del Consiglio serbo, Pasic, ha così risposto: Le parole pronunciate dal nostro caro e stimato presidente, S. E. Majorescu, ben dimostrano l'alta importanza dell'opera storica compiuta dalla conferenza di Bucarest. Le delegazioni i cui paesi hanno avuto l'onore di essere invitati a questa conferenza, credono di non aver potuto rendere un migliore omaggio alla Romania e al suo Augusto Sovrano che assicurando per l'avvenire ai popoli balcanici i benefici della pace.

Il nostro compito è terminato. È nostro primo dovere esprimere in questa occasione i nostri sinceri sentimenti di profonda gratitudine per l'ospitale accoglienza che abbiamo trovato nella nobile capitale della Romania. Anzitutto i nostri sentimenti si rivolgono verso la venerata persona di Sua Maestà il Re Carlo, le cui alte virtù di saviezza e di rettitudine hanno elevato la Romania al grado di coltura e di potenza che la rendono il primo fattore di politica nel sud-est dell'Europa.

Durante il glorioso regno di Sua Maestà, la Romania ha acquistato titoli indelebili alla riconoscenza dei popoli balcanici anzitutto con la sua generosa partecipazione all'opera della loro emancipazione e poi con la funzione storica da essa esplicata nel modo più efficace a favore dell'equilibrio balcanico, il quale ha posto nuove basi per la futura prosperità di questa parte dell'Europa. Noi ringraziamo anche gli eminenti uomini di Stato che compongono il Governo di Sua Maestà e il venerabile presidente Majorescu che con il suo grande ingegno e la sua grande esperienza ha saputo, con sicurezza e rapidità degna di ammirazione, condurre a buon fine il compito di questa conferenza per la pace.

Esprimo il voto che la Romania rimanga sempre alla testa delle nazioni che rappresentiamo, additando loro la via dell'ordine, della pace e del progresso; ed alzo il mio bicchiere alla salute e alla gloria di Sua Maestà il Re Carlo e della sua illustre casa, al leale Governo e alla grandezza di questo bel paese rumeno.

TOKIO, 10. — Sun-Yat-Sen è sbarcato, senza farsi notare, al di fuori del porto di Kobe. Presentemente si ignora dove si trovi. Il Governo dichiara che rifiuterà al profugo cinese di sbarcare al Giappone.

PARIGI, 10. — Il secondo giro di scrutinio per le elezioni dei Consigli generali, che ha avuto luogo in 122 circoscrizioni, ripartite su 60 dipartimenti, ha dato i seguenti risultati, per quanto si sa fino alle 10,30 di sera.

Eletti: conservatori e membri dell'*Action liberale* 4, repubblicani progressisti 4, repubblicani di sinistra, radicali, radicali socialisti, repubblicani socialisti 39, socialisti unificati 8. Totale 55.

I conservatori e i liberali guadagnano tre seggi e ne perdono due, i repubblicani progressisti guadagnano due seggi e ne perdono tre, i repubblicani di sinistra, radicali, radicali socialisti e repubblicani socialisti guadagnano sette seggi e ne perdono dieci, i socialisti unificati guadagnano cinque seggi e ne perdono due.

BUCAREST, 10. — Come risulta dal trattato di pace, non è a Cavalla, come era stato erroneamente annunziato, ma all'isola di

Creta che si riferisce la desistenza formale delle pretese della Bulgaria.

Cavalla è del resto compresa nel territorio che spetta alla Grecia.

SALONICCO, 10. — Il Re è partito stamane per visitare Demir Hissar, Serres, Drama, Duxato e Cavalla.

Da Cavalla il Re tornerà a Salonicco per la via di mare e sarà scortato da tutta la flotta greca.

Lo Stato maggiore tornerà qui stasera.

CETTIGNE, 10. — La notizia della firma della pace fra gli Stati balcanici ha prodotto un'eccellente impressione in tutto il paese.

Appena tale avvenimento è stato annunziato ufficialmente, sono stati tirati 101 colpo di cannone. La folla ha organizzato un'entusiastica dimostrazione ed ha percorso le strade cantando inni patriottici ed ha fatto ovazioni prolungate dinanzi al Palazzo Reale e dinanzi alle Legazioni di Serbia e di Grecia.

Sulla piazza del Palazzo reale, il ministro degli esteri, Plamenatz, circondato da numerosi cittadini, funzionari ed alti dignitari, ha letto il dispaccio da Bucarest che annunziava la firma del trattato.

Il Re Nicola assisteva alla lettura dall'alto del balcone del Palazzo reale.

Appena terminata la lettura del dispaccio, la folla ha applaudito calorosamente ed una musica militare ha suonato l'inno montenegrino.

Tutti gli edifici pubblici e le case sono imbandierati.

SOFIA, 10. — Gli avamposti greci presso Etric avrebbero il giorno 8 del mese corrente per parecchie volte varcato la linea di demarcazione e provocato i Bulgari.

Ne seguì uno scambio di fucileria. Vi furono parecchie vittime da da entrambe le parti.

Il Governo ha protestato per l'incidente presso le grandi potenze.

BELGRADO, 11. — Salve di 101 colpi di cannone hanno annunziato nella città la firma del trattato di pace a di Bucarest.

A Belgrado per tutta la giornata è regnata grande animazione; la città era tutta imbandierata.

Oggi alle 11 un solenne *Te Deum* sarà celebrato nella cattedrale ed in tutte le chiese della Serbia e dei territori recentemente liberati dal giogo straniero.

In occasione della firma della pace un gran numero di telegrammi di felicitazioni sono stati ricevuti e scambiati da tutti i punti dell'antico e del nuovo territorio.

Sono giunti pure telegrammi ufficiali dalla Grecia, dalla Rumania, dal Montenegro e dalla Serbia.

COSTANTINOPOLI, 11. — La residenza d'estate dell'Ambasciata di Francia, a Therapia, è in flamme.

Si ignorano le cause dell'incendio.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE del Regio Osservatorio del Collegio romano

10 agosto 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	762 8
Termometro centigrado al nord	26 0
Tensione del vapore, in mm.	10.43
Umidità relativa, in centesimi	42
Vento, direzione	SW
Velocità in km.	16
Stato del cielo.	1|4 nuvoloso
Temperatura massima, nelle 24 ore	26.5
Temperatura minima, id.	18 9
Pioggia in mm.	—

10 agosto 1913.

In Europa: pressione massima di 764 sulle coste occidentali della Spagna e della Francia, minima di 755 sulla Scandinavia.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque salito fino a 2 mm. al nord; temperatura diminuita sulle regioni settentrionali, aumentata altrove; cielo sereno al sud, nuvoloso sulla Valle Padana, con pioggie e temporali; pioggerelle sparse Marche; venti forti intorno a ponente, sulle coste tirreniche, Emilia e Basilicata.

Barometro: massimo di 763 in Sicilia, minimo di 760 sull'Italia superiore.

Probabilità: Il tempo tende a migliorare. Venti tra ponente e sud piuttosto moderati; serenità sulle regioni meridionali; qualche pioggerella sparsa al nord; mare Ligure e Jonio mossi; temperatura in aumento.

BOLLETTINO METEORICO dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 10 agosto 1913.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	1/4 coperto	mosso	23 1	18 2
Sanremo	—		—	—
Genova	sereno	calmo	24 0	18 4
Spezia	coperto	legg. mosso	23 5	17 6
Cuneo	sereno	—	24 5	13 0
Torino	sereno	—	19 9	13 0
Alessandria	—	—	—	—
Novara	—	—	—	—
Domodossola	1/2 coperto	—	19 2	10 2
Pavia	nebbioso	—	22 4	14 9
Milano	sereno	—	22 0	13 1
Como	sereno	—	21 2	15 2
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	sereno	—	18 4	10 0
Brescia	1/2 coperto	—	22 9	16 0
Cremona	sereno	—	27 9	14 5
Mantova	1/4 coperto	—	24 2	15 8
Verona	1/4 coperto	—	22 8	13 7
Belluno	3/4 coperto	—	15 8	9 1
Udine	3/4 coperto	—	19 2	12 0
Treviso	3/4 coperto	—	20 4	12 7
Vicenza	sereno	—	19 8	13 1
Venezia	3/4 coperto	calmo	20 1	14 8
Padova	3/4 coperto	—	20 8	13 1
Rovigo	sereno	—	22 2	13 5
Piacenza	sereno	—	22 1	14 0
Parma	nebbioso	—	24 5	14 2
Reggio Emilia	nebbioso	—	25 2	14 2
Modena	1/4 coperto	—	26 3	15 3
Ferrara	sereno	—	25 9	14 0
Bologna	sereno	—	25 0	18 4
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	1/4 coperto	—	26 6	15 2
Pesaro	sereno	calmo	28 2	17 7
Ancona	1/4 coperto	calmo	26 8	14 9
Urbino	1/4 coperto		23 6	14 8
Macerata	1/2 coperto	—	24 2	18 5
Ascoli Piceno	1/4 coperto	—	27 2	16 2
Perugia	3/4 coperto	—	22 2	15 0
Camerino	—	—	—	—
Lucca	3/4 coperto	—	25 4	18 9
Pisa	3/4 coperto	—	24 3	17 3
Livorno	sereno	tempestoso	24 8	19 8
Firenze	1/4 coperto	—	25 8	17 0
Arezzo	1/2 coperto	—	25 4	14 6
Siena	1/4 coperto	—	24 5	16 5
Grosseto	sereno	—	27 5	15 2
Roma	1/4 coperto	—	26 3	18 9
Teramo	sereno	—	27 2	20 3
Chieti	sereno	—	23 0	17 0
Aquila	1/4 coperto	—	22 8	15 9
Agnone	sereno	—	21 3	12 1
Foggia	sereno	—	28 0	19 0
Bari	sereno	alto	25 2	19 0
Lecce	sereno		29 4	18 9
Caserta	sereno		27 5	16 8
Napoli	sereno	calmo	24 9	18 6
Benevento	sereno	—	25 5	15 1
Avellino	sereno		23 4	14 2
Mileto	sereno		29 0	15 9
Potenza	sereno	—	21 4	13 4
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	30 0	14 2
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/4 coperto	legg. mosso	27 5	21 0
Palermo	sereno	calmo	29 6	17 5
Porto Empedocle	1/4 coperto	calmo	26 3	20 2
Caltanissetta	sereno	—	29 7	22 3
Messina	sereno	calmo	28 5	21 0
Catania	sereno	calmo	31 6	20 0
Siracusa	—		—	—
Cagliari	sereno	legg. mosso	27 0	16 0
Sassari	sereno	—	25 8	17 2

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.